



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 17 luglio 2025

Verifiche in ordine all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 11, c. 3 e c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società Area Blu S.p.A. partecipata dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Comune di Imola, dal Comune di Castel San Pietro Terme, dal Comune di Medicina, dal Comune di Dozza, dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, dal Comune di Mordano, dal Nuovo Circondario Imolese e dal CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive mod. ed int.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la propria del. n. 134/2024/INPR del 12 dicembre 2024, adottata nell'adunanza del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2025, è stato approvato un apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022, il 2023 e il 2024;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2025 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P. concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra con riferimento ai provvedimenti pervenuti negli anni 2022 e 2023;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 33 del 16 luglio 2025 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

1. Con nota, acquisita da questa Sezione regionale di controllo al prot. n. 3533 del 26 luglio 2022 e con successiva nota, acquisita da questa Sezione regionale di controllo con prot. n. 6056 il 24 giugno 2025, la società Area Blu S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. rispettivamente, i verbali con cui l'Assemblea dei soci, in data 28 aprile 2022 e 30 aprile 2025, ha deliberato di nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, in data 28 aprile 2022, ha deciso quanto sotto schematicamente riportato:

“- il mantenimento in Area Blu S.p.A. di un organo amministrativo collegiale composto da tre membri;

- di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione:

- Presidente ed Amministratore delegato di Area Blu S.p.A.: Eros Nanni, nato a Medicina (BO), il 02/09/1951;

- Consigliere: Mariangela Frascari, nata a Castel San Pietro Terme (BO), il 12/02/1974;

- Consigliere: Francesco Mercuri, nato a Bologna (BO), il 24/02/1987;

per un periodo di 3 (tre) esercizi, e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

-Di non riconoscere alcun compenso al Dott. Eros Nanni in virtù della carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed Amministratore Delegato conferitagli;

-Di riconoscere alla Dott.ssa Mariangela Frascari un compenso annuo lordo pari ad Euro 2.500,00, in considerazione dell'attività svolta quale amministratore, onnicomprensivo per l'utilizzo dei propri automezzi e rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per attività espletate in ragione della carica sociale, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 24 dello Statuto ed al Regolamento per le trasferte di Area Blu S.p.A.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea;

-di riconoscere all'Avv. Francesco Mercuri un compenso annuo lordo pari ad Euro 2.500,00 in funzione dell'incarico ricoperto, oltre il rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio autoveicolo ed i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per attività espletate in ragione della carica sociale, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 24 dello statuto e del Regolamento per le trasferte di Area Blu S.p.A.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea “.

L'Assemblea dei soci ha, successivamente, in data 30 aprile 2025, deciso quanto segue:

- il mantenimento in Area Blu S.p.A. di un organo amministrativo collegiale composto da tre membri;

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

1)Presidente ed Amministratrice Delegata di Area Blu S.p.A. Dott.ssa Elisabetta Baldazzi, nata a Castel San Pietro Terme il 14/10/1979;

2)Consigliere Dott. Eros Nanni, nato a Medicina (BO), il 02/09/1951;

3)Consigliere Avv. Francesco Mercuri, nato a Bologna (BO), il 24/02/1987.

per un periodo di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- di riconoscere alla Dott.ssa Elisabetta Baldazzi, un compenso annuo lordo pari a 15.933,00 euro in funzione dell'incarico ricoperto, oltre il rimborso chilometrico per

l'utilizzo del proprio autoveicolo ed i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per attività espletate in ragione della carica sociale, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 24 dello statuto e del Regolamento per le trasferte di Area Blu S.p.A.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea;

- di riconoscere all'Avv. Francesco Mercuri, un compenso annuo lordo pari a 4.000,00 euro in funzione dell'incarico ricoperto, oltre il rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio autoveicolo ed i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per attività espletate in ragione della carica sociale, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 24 dello statuto e del Regolamento per le trasferte di Area Blu S.p.A.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea;

- di non riconoscere alcun compenso al Dott. Eros Nanni in virtù della carica di Consigliere del Consiglio di amministrazione conferita, al netto del rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio autoveicolo ed i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per attività espletate in ragione della carica sociale, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 24 dello statuto e del Regolamento per le trasferte di Area Blu S.p.A.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea. "

2. Area Blu S.p.A. ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, è struttura organizzativa degli Enti locali soci e di loro forme consortili purché a totale partecipazione pubblica, mediante la quale essi provvedono in forma unitaria ed integrata agli interventi di loro competenza relativi alla realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci, all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la Società è a totale capitale pubblico; peraltro, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società. Inoltre, è previsto che la partecipazione dei soggetti pubblici soci sarà proporzionale al valore dei conferimenti intervenuti.

3. La suddetta Società è partecipata dai soci pubblici: Comune di Imola, CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale), Città Metropolitana di Bologna, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Medicina, Nuovo Circondario Imolese, Comune di Dozza, Comune di Castel Guelfo di Bologna, Comune di Mordano.

4. L'art. 16 dello Statuto di Area Blu S.p.A., prevede che *"La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, laddove la vigente normativa lo consenta e, qualora vi ricorrano i presupposti, per motivate ragioni di adeguatezza organizzativa, da un*

Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile di 3 (tre) o 5 (cinque), che sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'Assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea della società, in conformità alla volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 31 del presente statuto.

Qualora la società si doti di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata assicurando l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni di ineleggibilità, inconfiribilità o incompatibilità nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili."

DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico" e il successivo c. 3 che "L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15".

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che "nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."

3. In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, hanno ritenuto che "sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della

fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in Assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile". In tale ottica va tenuto conto, aderendo – ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016 - alla tesi della natura unitaria della Pubblica Amministrazione, che il controllo pubblico si realizza ". . . , a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente" (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023; più di recente v. anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6983 del 2024).

In tal senso Area Blu S.p.A., quindi, è pacificamente attratta alla categoria delle "società a controllo pubblico", laddove si riscontra che il 100% del capitale sociale è detenuto dai soci pubblici, come peraltro desunto dallo Statuto della medesima Società.

Correlativamente va anche evidenziato che nel quadro della complessità del fenomeno delle società a partecipazione pubblica non può revocarsi in dubbio che qualunque "partecipazione pubblica" e quindi anche quelle indirette e financo quelle in società quotate devono essere soggette alla necessaria operazione di ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) di cui all'art. 20 del T.U.S.P. atteso che ". . . la legge utilizza l'avverbio "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza" (Sez. Autonomie, del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG; Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG; Sez. Emilia – Romagna, del. n.56/2017; Sez. Valle d'Aosta, del. n. 10/2022).

Ed è proprio nel contesto dell'art. 20 T.U.S.P. che si inserisce l'odierno pronunciamento quale segmento autonomo di valutazione del Collegio, quale elemento di analisi specifica reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche.

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il citato atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte,

principalmente, per due ordini di motivazioni:

- la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;
- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
 - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli

amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica" (cfr. Corte dei conti, Sez. Basilicata, del. n. 10/2018, Sez. Liguria, del. n. 90/2016, Sez. Lombardia, del. n. 88/2015).

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "(si applica) . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, *"a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili"*.

5. L'odierno pronunciamento, come già detto, si inserisce come segmento autonomo di valutazione del Collegio reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie, con specifico riferimento ai processi decisionali ai quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del T.U.S.P.

Ciò posto, passando all'esame dei verbali dell'Assemblea della società Area Blu S.p.A. del 2022 e del 2025, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall'Amministratore unico - previsto quale strumento d'elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" che tengano anche "conto delle esigenze di contenimento dei costi". Tali "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. "A" dell'art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sez.

Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

6. Ora, le motivazioni addotte da Area Blu S.p.A. in relazione alla nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore unico, si basano sulle seguenti considerazioni: *“che Area Blu S.p.A. svolge attività complesse che si sviluppano in ambiti d'intervento diversificati per conto di numerosi enti, che, per loro natura, intendono esercitare in modo il più possibile diretto il controllo analogo ed influire sulla gestione strategica ed operativa, pertanto, al suo vertice, appare opportuno avvalersi di molteplici competenze e professionalità che danno garanzia di una governance di maggiore qualità; che al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soggetti soci e consentire, ad ognuno di essi, l'esercizio del controllo analogo, nonché di essere partecipe alla definizione delle migliori strategie della società, garantendo un confronto e un contraddittorio al proprio interno e, contestualmente, soddisfare le esigenze di adeguatezza organizzativa in relazione alla rinnovata complessità strutturale intervenuta a seguito delle azioni per la razionalizzazione, appare opportuno mantenere un organo amministrativo plurisoggettivo composto nel numero minimo previsto dalla disciplina (3 componenti); che il mantenimento di un organo amministrativo collegiale, oltre a soddisfare l'esigenza di adeguatezza organizzativa, non determina alcun aggravamento dei costi sostenuti dalla società e si presenta in linea con quanto previsto dall'art. 11, c. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 16 del D.L. 90/2014 e, da ultimo, dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs. 175/2016; che ricorre la necessità di garantire il necessario presidio delle attività della società tenuto conto del forte aumento delle stesse anche connesso ai finanziamenti PNRR e ai finanziamenti collegati agli eventi alluvionali; oltre alle sfide imposte dall'evoluzione tecnologica tra cui le tematiche riguardanti l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale; che il compenso attribuito a un Amministratore Unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe peraltro almeno pari a quello stabilito per i compensi dei membri del C.d.A. Da ciò deriva che, a sostanziale parità presumibile dei costi correnti e tenuto conto del fatto che la legge prevede per l'Amministratore Unico il dimezzamento dell'indennità nelle esigenze di ridurre le spese; si può quindi supporre che la scelta di un organo amministrativo collegiale non solo non nuoce ma anzi è maggiormente funzionale alla società.”*

Dall'esame istruttorio dell'atto deliberativo, nel rispetto della sfera della “discrezionalità societaria”, si rileva che la motivazione addotta a sostegno dell'amministrazione collegiale è complessivamente esaustiva e convincente tenuto conto del complesso dell'azione aziendale, dell'andamento dei bilanci degli ultimi tre anni fino al 31 dicembre 2023, delle molteplici attività assegnate alla Società e, non ultimo, guardando al parametro della sostanziale “tenuta” sul piano generale dei costi sopportati dalla

Società.

Più nel dettaglio, le motivazioni addotte si fondano su una pluralità di elementi che, nel loro complesso, risultano coerenti con le previsioni dell'art. 11, c. 3, del D. Lgs. 175/2016.

In primo luogo, la società ha evidenziato la complessità delle attività svolte, attività che si sviluppano in ambiti diversificati; tale articolazione operativa richiede una governance collegiale in grado di garantire competenze differenziate e rappresentatività istituzionale.

In secondo luogo, la scelta del C.d.A. è stata motivata dalla necessità di assicurare il controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, come previsto dallo Statuto, e di favorire un confronto strategico tra i rappresentanti degli enti pubblici.

Al riguardo, infatti, l'art. 31 dello Statuto societario, formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci o loro "forme consortili" nei confronti di Area blu S.p.A. e costituisce la clausola di riferimento per il rapporto tra gli Enti pubblici e la Società.

Va però rilevato che nelle delibere assembleari non risulta allegato alcun verbale o parere formale del Coordinamento dei Soci come invece previsto dallo Statuto. Si invita pertanto a garantire in futuro la tracciabilità documentale di tale parere.

Per quanto riguarda i compensi, si prende atto che i valori deliberati nel 2022 (e nel 2025) risultano inferiori al limite dell'80% del costo sostenuto nel 2013, come previsto dall'art. 4, c. 4, del D.L. 95/2012. Dall'esame dei bilanci societari, infatti, risulta che il parametro storico di riferimento (anno 2013) è pari a 24.917 euro e il compenso complessivamente erogato così come esposto nei bilanci 2022 e 2023 risulta rispettivamente di 4.638 euro e di 5.000 euro, restando comunque entro il limite dell'80% del costo storico.

Tuttavia, si rammenta l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del predetto Dicastero ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo. Al riguardo si evidenzia che, nel contesto delle società a controllo pubblico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il citato orientamento del 10 giugno 2019, ha fornito chiarimenti fondamentali in merito alla corretta determinazione dei compensi degli amministratori, con particolare riferimento anche ai rimborsi spese. Il documento specifica che, ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 11, c. 7, del T.U.S.P., devono essere considerate tutte le componenti che concorrono a formare il trattamento economico annuo omnicomprensivo. Tra queste, rientrano anche "gli

eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell'erogazione – carattere retributivo" (MEF, Orientamento 10 giugno 2019).

Tuttavia, il citato Dicastero distingue chiaramente tali rimborsi da quelli che non concorrono al superamento del tetto massimo, affermando che "non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".

Applicando questi principi al caso di Area Blu S.p.A., si osserva che i verbali assembleari del 2022 e del 2025 prevedono esclusivamente rimborsi chilometrici e rimborsi a piè di lista, entrambi subordinati a documentazione e regolamento interno. Non risultano invece previsti rimborsi forfettari con carattere retributivo. Pertanto, alla luce dell'orientamento ministeriale, si può concludere che i rimborsi previsti da Area Blu S.p.A. non concorrono al calcolo del limite dell'80% del costo sostenuto nel 2013 e risultano quindi conformi alle disposizioni vigenti. Va tuttavia evidenziato che il carattere retributivo di un rimborso può emergere anche "in ragione della continuità dell'erogazione". Di conseguenza, una possibile criticità potrebbe sorgere qualora, nella prassi, rimborsi formalmente documentati venissero erogati in modo sistematico, indistinto o con importi standardizzati, tali da assumere una funzione assimilabile a quella di un compenso. In tal caso, pur in assenza di una previsione forfettaria esplicita, il rimborso potrebbe essere interpretato come componente retributiva e quindi concorrere al superamento del tetto previsto. Per evitare tale rischio, è essenziale che la società garantisca una tracciabilità rigorosa delle spese rimborsate, ne verifichi puntualmente la natura e ne espliciti chiaramente la funzione restitutoria.

7. Per quanto riguarda il rispetto dell'equilibrio di genere disposto dall'art. 11, c. 4, del D. Lgs. 175/2016, il principio è chiaro: "nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno". Tale disposizione è stata recepita correttamente anche nello Statuto di Area Blu S.p.A., che all'art. 16 prevede espressamente che "qualora la società si doti di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata assicurando l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili".

Nel caso concreto, la composizione del Consiglio di amministrazione di Area Blu S.p.A. risulta conforme a tale principio sia per il triennio 2022–2024 sia per il triennio 2025–2027. In entrambi, infatti, su tre componenti uno è di genere femminile, corrispondente al minimo richiesto dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che Area Blu S.p.A. ha correttamente applicato la normativa vigente in materia di equilibrio di genere, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria riferita all'art. 11, c.3, del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2022 si è chiuso con un utile di € 93.757, mentre il bilancio al 31 dicembre 2023 ha registrato un utile di € 199.993, con un incremento del risultato netto pari a circa il 113%. Tale andamento positivo, confermato anche dagli indicatori di redditività (ROE 2,33%, ROI 1,62%, ROS 1,78%), riflette una gestione economica complessivamente equilibrata, pur in un contesto operativo segnato da eventi straordinari quali le alluvioni del 2023. In tale quadro, la scelta di mantenere un organo amministrativo collegiale appare coerente con la necessità di presidiare efficacemente una struttura operativa articolata e in espansione. Tuttavia, si invita a monitorare costantemente l'evoluzione dei risultati economici, anche in relazione agli investimenti previsti, al fine di garantire la sostenibilità della *governance* adottata.

8. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio, nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da Area Blu S.p.A. con le note acquisite da questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, al prot. n. 3533 del 26 luglio 2022 e al prot. n. 6056 del 24 giugno 2025, riservandosi ulteriori, futuri accertamenti ed approfondimenti, rileva che la motivazione addotta da Area Blu S.p.A. per il mantenimento di un organo amministrativo collegiale appare, nel complesso, coerente con le previsioni normative, tenuto conto della complessità gestionale, della rappresentatività degli Enti soci e del contenimento dei costi.

Tuttavia, si invitano gli Enti pubblici soci a tenere conto delle osservazioni sopra riportate al fine di rafforzare la trasparenza, l'equilibrio di genere e, più in generale, la piena conformità dell'agire pubblico alle disposizioni del T.U.S.P.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

- accerta il rispetto dell'art. 11, c. 3 e c.4, del D. Lgs. n. 175 del 2016 ed invita, nel contempo, gli Enti pubblici soci ad adottare le prescrizioni formulate in parte motiva funzionali a garantire la conformità dell'azione pubblica rispetto alle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016;
- invita i medesimi Enti pubblici soci ad apprestare le attività necessarie affinché la Società aderisca alle indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, in particolare per garantire la tracciabilità e la natura restitutoria dei rimborsi spese, in conformità al suddetto orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di evitare che tali rimborsi possano assumere carattere retributivo in ragione della continuità dell'erogazione nei sensi di cui in motivazione.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna, ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Imola, di Castel San Pietro Terme, di Medicina, di Dozza, di Castel Guelfo di Bologna, di Mordano, al Presidente del Nuovo Circondario Imolese e all'Amministratore unico di CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale).

Dispone, inoltre, che la presente deliberazione – a cura del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco, nelle sue attribuzioni di Presidente del Consiglio comunale, a seconda delle ipotesi di Legge - sia portata a conoscenza del Consiglio comunale di ogni singolo Comune e della Città Metropolitana di Bologna, tutti partecipanti alla Società.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione di ogni Comune partecipante alla Società.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il Relatore

Antonino Carlo

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 23/07/2025

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)